

*accettata dal Popolo il 5 aprile 1981*¹

I. Norme generali

Art. 1 Concetto e scopo

Le bonifiche fondiarie sono misure, opere e costruzioni agricole di soprastruttura e sottostruttura aventi lo scopo di conservare o accrescere il rendimento del suolo, di facilitarne la coltivazione o di proteggerlo dalle devastazioni o distruzioni causate da fenomeni naturali.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Questa legge regola:

- a) il raggruppamento di terreni agricoli e forestali nonché le bonifiche generali ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2,
- b) i raggruppamenti di terreni agricoli e forestali eseguiti nel quadro della ricomposizione particellare generale,
- c) le altre migliorie collettive del suolo,
- d) le operazioni singole,
- e) i sussidi per le bonifiche fondiarie.

² La legge si applica a tutti i beni immobili del comprensorio, compresi i diritti reali esistenti.

Art. 3 Ambiente

Nell'esecuzione di bonifiche va tenuto conto adeguatamente della protezione generale dell'ambiente, in modo particolare della protezione della natura e della tutela delle caratteristiche locali e del paesaggio.

Art. 4 Preparazione ed esecuzione

¹ I comuni preparano le operazioni collettive.

² L'esecuzione di operazioni collettive spetta ai proprietari fondiari, ai comuni o ad altri interessati.

Art. 5 Comprensorio

¹ Il comprensorio abbraccia tutti i fondi inclusi in un'operazione di bonifica.

² Una bonifica fondiaria deve di regola estendersi a un territorio delimitato da confini naturali o formante un'unità economica, che si adatta allo sfruttamento agricolo o serve ad esso.

Art. 6² Competenza per la determinazione del comprensorio

¹ Il comprensorio viene stabilito dall'ufficio cantonale competente d'intesa con i municipi (le sovranze). Se non si raggiunge un accordo, decide il Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica.

² Bisogna procedere analogamente nel caso di mutamenti del comprensorio. Trattandosi di bonifiche eseguite da un consorzio, al posto del municipio (della sovranza) subentra in questo caso la sovranza del consorzio.

³ La decisione del Dipartimento può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 7 Ente responsabile

¹ L'ente responsabile dell'operazione è, nel caso di operazioni collettive, il consorzio composto dai proprietari fondiari partecipanti. Il consorzio è una corporazione di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

² Nei casi elencati all'articolo 17 anche i comuni ed il Cantone possono essere gli enti responsabili di un'operazione.

Art. 8 Annessione ad operazioni esistenti

¹ L'annessione di altre operazioni dev'essere permessa se i presupposti naturali e tecnici la permettono.

² Se non si giunge a un'intesa sull'annessione, il Governo decide definitivamente. Esso stabilisce un rimborso adeguato per le prestazioni fornite.

Art. 9 Fondazione e scioglimento del consorzio

¹ Un consorzio acquista personalità giuridica senza iscrizione nel registro di commercio all'atto dell'approvazione del suo statuto da parte del competente dipartimento.

² Lo scioglimento del consorzio richiede l'approvazione del competente dipartimento.

Art. 10 Organi

Gli organi di un consorzio sono l'assemblea consortile, la sovranza del consorzio, la commissione di stima e i revisori.

Art. 11 Vigilanza

¹ Autorità cantonale competente a norma delle disposizioni della legge federale sull'agricoltura ³ è il Governo, ove la presente legge non disponga altrimenti.

² Sia durante i lavori che dopo il loro compimento le bonifiche fondiari sussidiate dalla Confederazione e dal Cantone sono assoggettate alla vigilanza dell'ufficio cantonale competente.

II. Raggruppamento di terreni

1. GENERALITÀ

Art. 12 Scopo

¹ Il raggruppamento di terreni serve:

- a) all'utilizzazione razionale del suolo nell'economia agricola e forestale,
- b) alla coordinazione di sfruttamenti nel quadro della ricomposizione particellare generale ai sensi della legge cantonale sulla pianificazione territoriale, ⁴
- c) alle misure di pianificazione locale, se costruzioni stradali, canalizzazioni e costruzioni ferroviarie o altre opere pregiudicano lo sfruttamento agricolo del suolo,
- d) alla preparazione per l'introduzione del registro fondiario federale.

² I raggruppamenti di terreni, oltre a raggruppare parcelle e a fabbricare strade, devono comprendere altre migliorie di interesse comune che siano necessarie per mantenere la capacità produttiva del suolo o per aumentarla o per semplificare la coltivazione oppure per contribuire alla razionale suddivisione del nuovo possesso (bonifiche integrali).

Art. 13 Rapporto con la pianificazione

¹ La pianificazione del territorio e il raggruppamento di terreni devono essere coordinati tra loro.

² La pianificazione dev'essere riesaminata e se necessario adattata nel corso del raggruppamento di terreni.

³ Dall'esposizione della nuova assegnazione fino al suo effetto esecutivo l'ordinamento d'utilizzazione non può essere modificato.

2. PREPARAZIONE

Art. 14 Avvio della procedura

¹ Il municipio (la sovranza) avvia la procedura per conto proprio o su richiesta di proprietari fondiari interessati, di organizzazioni agricole o degli uffici cantonali competenti.

² I richiedenti devono inoltrare la domanda per iscritto e firmata e con la precisa indicazione dello scopo e dell'estensione.

³ La proposta d'esecuzione di un raggruppamento di terreni dev'essere indirizzata al municipio (alla sovranza) di quel comune, nel cui territorio è situata la maggior parte del terreno da includere.

Art. 15 Pianificazione preliminare

¹ Il municipio (la sovranza) deve convocare i richiedenti, entro un mese dalla presentazione della richiesta, per la deliberazione circa l'elaborazione e il finanziamento anticipato di uno studio di pianificazione.

² Dello studio di pianificazione dev'essere incaricato uno specialista d'intesa con il comune e con il competente ufficio

cantonale.

Art. 16 Assemblea deliberante

¹ Quando i documenti necessari sono a disposizione, il municipio (la sovrastanza) convoca l'assemblea deliberante.

² Il raggruppamento di terreni è deciso se la maggioranza dei proprietari fondiari partecipanti, senza tener conto della superficie, approva l'operazione.

Art. 17 Disposizione ed esecuzione d'ufficio

¹ Se esiste un considerevole interesse pubblico al raggruppamento di terreni, quest'ultimo può essere ordinato dall'assemblea comunale o, se una tale non ha luogo, mediante votazione con urna, e nei casi dell'articolo 12 capoverso 1 lettera c anche da parte del Governo.

² Se ordinata d'ufficio, l'esecuzione del raggruppamento di terreni può essere deferita ad un consorzio di proprietari fondiari o al comune.

³ Viceversa l'assemblea deliberante può anche incaricare il comune dell'esecuzione del raggruppamento di terreni, se ciò rientra nell'interesse pubblico e se il comune accetta l'incarico.

⁴ Se la procedura viene eseguita da un'autorità, quest'ultima si assume i diritti e i doveri conferiti all'assemblea consortile e alla sovrastanza del consorzio.

Art. 18 Impugnazione della decisione e dell'ordine

Il decreto d'esecuzione e l'ordine d'ufficio possono essere impugnati mediante ricorso direttamente presso il Tribunale amministrativo. ⁵ Il ricorso deve rivolgersi contro il comune responsabile dell'esecuzione o, nel caso di un ordine dato dal Governo, contro il Cantone.

Art. 19 Spese di preparazione

Se una procedura di raggruppamento di terreni viene respinta dall'assemblea deliberante, le spese di preparazione sono a carico dei comuni.

3. ESECUZIONE

Art. 20 Bando di ricomposizione particellare

¹ Dopo l'avvio di un raggruppamento di terreni l'autorità incaricata dell'esecuzione può decidere per tutto il comprensorio o per parti di esso una limitazione della facoltà di disporre. Questa dev'essere pubblicata nel Foglio Ufficiale Cantonale e secondo l'uso locale.

² Durante il bando di ricomposizione particellare nessuna modifica di diritto e di fatto dei fondi, che possa pregiudicare il raggruppamento di terreni, può venire effettuata senza l'approvazione dell'autorità incaricata dell'esecuzione.

³ I bandi di ricomposizione particellare devono essere menzionati nel registro fondiario.

Art. 21 Rilievo del vecchio possesso

Nel comprensorio la proprietà dei fondi viene rilevata e rappresentata in piani ed elenchi.

Art. 22 Prova della proprietà

¹ I proprietari di fondi non intavolati nel registro fondiario hanno da fornire a proprie spese la prova della proprietà.

² La prescrizione acquisitiva può, in quanto vi siano a disposizione rilievi planimetrici appropriati, essere eseguita in comune per tutti i fondi non intavolati nel registro fondiario.

³ Per le controversie concernenti l'esistenza e l'estensione della proprietà dei fondi inclusi si rinvierà al foro civile.

Art. 23 Stima

¹ La stima dei fondi avviene secondo le possibilità d'utilizzazione date nel vecchio possesso. Bisogna considerare soprattutto la capacità produttiva, la posizione e la qualità dei fondi.

² Nella zona edilizia bisogna basarsi sul valore commerciale, che dev'essere determinato in base ai criteri d'espropriazione.

³ I fabbricati, gli alberi, le sorgenti, i vigneti e simili vanno stimati a parte.

⁴ La stima viene effettuata dalla commissione di stima.

Art. 24 Carattere vincolante della stima

Dopo la scadenza del termine d'opposizione la stima diventa per principio vincolante per gli interessati e non può più essere impugnata nella nuova assegnazione.

Art. 25 Deduzione per impianti collettivi

Per gli impianti generali e per agevolare la nuova assegnazione si procede ad una deduzione dal valore del vecchio possesso. La deduzione di valore non viene indennizzata.

Art. 26 Deduzione di valore per altre opere pubbliche

¹ Se colui che ha il diritto d'espropriazione vuole costruire un'opera pubblica nel comprensorio e non è in grado di coprire il fabbisogno di terreno in virtù del suo diritto quale membro dell'operazione, può essergli procurato del terreno mediante una deduzione percentuale supplementare dal valore del suolo.

² Per la deduzione supplementare l'operazione va indennizzata dall'avente il diritto d'espropriazione secondo il valore commerciale. I relativi valori vengono accreditati ai singoli proprietari fondiari e conteggiati nel quadro del sistema di ripartizione delle spese.

Art. 27 Procedura

¹ Il diritto di cessione di terreno dev'essere fatto valere presso il competente dipartimento nei confronti dell'operazione, prima dell'elaborazione della nuova assegnazione. Il Governo invita il dipartimento a pronunciarsi per iscritto e decide quindi circa l'ammissibilità della misura in conformità alle disposizioni giuridiche sulle espropriazioni.

² La decisione sulla deduzione supplementare di terreno e l'ammontare dell'indennizzo è compito dell'assemblea consortile.

³ Se non viene raggiunta un'intesa sull'indennizzo, si applica per analogia la legge cantonale sulle espropriazioni.

⁴ Se il comune è l'ente responsabile dell'operazione, la procedura d'espropriazione e di stima dev'essere eseguita secondo la legge sulle espropriazioni.

⁵ I minori valori e le inconvenienze causati da un'opera pubblica, ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1, devono essere fatti valere dall'interessato in procedura di stima, secondo la legge sulle espropriazioni, nei confronti dell'avente il diritto d'espropriazione.

Art. 28 Criteri della nuova assegnazione

¹ La nuova assegnazione deve, a parte la deduzione per impianti comuni, corrispondere quantitativamente e qualitativamente al vecchio possesso, nella misura in cui ciò è attuabile tenendo conto delle esigenze d'economia aziendale e tecniche. Con la nuova assegnazione bisogna far tutto il possibile per realizzare miglioramenti dell'azienda.

² La nuova assegnazione dev'essere decisa dalla sovrastanza del consorzio.

Art. 29 Eccezioni al principio del risarcimento reale

¹ Se un risarcimento reale completo non è attuabile e il proprietario fondiario interessato deve accettare un'assegnazione in meno, quest'ultima va calcolata in base al valore commerciale.

² Si procede in maniera analoga per un'assegnazione in più.

Art. 30 Trattamento del terreno edificabile

Se un raggruppamento di terreni include anche terreno edificabile, quest'ultimo dev'essere trattato secondo le norme di una ricomposizione di terreno edificabile ai sensi della legge cantonale sulla pianificazione territoriale. ⁶ A tal riguardo va tenuto conto degli interessi agricoli a seconda delle possibilità.

Art. 31 Coordinazione

La permuta fra terreno edificabile e terreno coltivo presuppone di regola il consenso dei proprietari fondiari interessati e deve farsi in base a valori commerciali.

Art. 32 Epurazione dei diritti reali limitati e dei diritti personali annotati

¹ In occasione dell'epurazione dei diritti reali limitati si deve esaminare nell'ambito della nuova assegnazione, valendosi

del concorso di un tecnico del registro fondiario, se tali diritti esistono ulteriormente e sono da riportare sui nuovi fondi. La stessa cosa vale per l'epurazione dei diritti personali annotati.

² Ad eccezione dei diritti riportati o di nuovi diritti costituiti e dei diritti di pegno immobiliare, tutti i diritti reali limitati del vecchio possesso decadono con l'acquisto della proprietà sulle nuove parcelle assegnate.

Art. 33 Ripartizione delle spese

¹ Le spese non coperte dai sussidi vanno ripartite fra i consorziati proporzionalmente all'utile loro derivante dalla bonifica fondiaria.

² I terzi non partecipanti possono essere pure obbligati ad assumersi parte delle spese, se e nella misura che traggono un vantaggio dalla bonifica fondiaria.

³ I terzi ai sensi del capoverso 2 hanno gli stessi diritti dei membri del consorzio nel quadro della procedura di ripartizione delle spese.

Art. 34 Manutenzione

¹ Gli impianti collettivi devono far oggetto di una manutenzione a regola d'arte da parte degli interessati. Terzi possono essere chiamati a versare dei contributi analogamente all'articolo 33 capoversi 2 e 3.

² In caso d'omissione della manutenzione ad opera d'arte il Governo può ordinare i necessari provvedimenti sostitutivi a spese dell'ente responsabile.

³ Di regola la manutenzione dev'essere assunta dal comune dopo la conclusione dell'opera di bonifica. Se le strade servono al traffico generale, il comune è obbligato ad assumerle e alla loro manutenzione. La cessione al comune avviene senza indennizzo.

Art. 35 Immissione in possesso

L'immissione in possesso può essere disposta dall'ente responsabile per tutto il comprensorio o per parti di esso prima dell'acquisto della proprietà.

Art. 36 Acquisto della proprietà

¹ L'acquisto della proprietà avviene, dopo l'entrata in vigore della nuova assegnazione, su proposta dell'ente responsabile mediante decreto del Governo. Esso viene pubblicato nel Foglio Ufficiale Cantonale.

² Si può disporre dei nuovi fondi assegnati solo dopo l'acquisto della proprietà e dopo la loro iscrizione nel registro fondiario.

4. PROTEZIONE GIURIDICA

Art. 37 Autorità d'impugnazione

La commissione di stima e il Tribunale amministrativo cantonale sono le autorità d'impugnazione.

Art. 38 Pubblica esposizione

¹ Le disposizioni nonché i relativi piani ed elenchi devono rimanere esposti pubblicamente per 20 giorni, e in modo particolare:

- a) ⁷ il comprensorio e l'elenco dei proprietari fondiari partecipanti,
- b) ⁸ il progetto d'esposizione,
- c) i piani, gli elenchi e la stima del vecchio possesso,
- d) la nuova assegnazione,
- e) il sistema di ripartizione delle spese.

² La pubblica esposizione degli atti ai sensi delle lettere a-e va resa nota ai proprietari fondiari interessati, munita di un'istruzione sui rimedi legali, mediante il Foglio Ufficiale Cantonale e secondo l'uso locale.

Art. 39 Procedura d'opposizione

¹ Contro tutte le disposizioni gli interessati possono presentare alla commissione di stima un'opposizione munita di una

proposta e di una motivazione scritta, durante il termine d'esposizione o entro 20 giorni dal recapito della disposizione. L'opposizione dev'essere immediatamente trasmessa per osservazioni all'autorità che ha emanato la disposizione. La commissione di stima effettua in seguito, eventualmente in collegamento con un sopralluogo, una trattativa orale, nella quale le parti possono esporre ancora una volta i loro punti di vista.

² La commissione di stima cerca di conciliare le parti in via bonaria e avanza delle relative proposte di transazione. I risultati di questo tentativo devono essere verbalizzati e riconosciuti dalle parti mediante la firma.

³ L'autorità che ha emanato la decisione può, nell'ambito della procedura d'opposizione, confermare, abrogare o modificare la sua decisione senza ulteriore motivazione.

⁴ Prima dell'abrogazione o della modifica di una decisione gli interessati eventuali devono essere ascoltati. Se necessario bisogna eseguire una nuova procedura d'esposizione.

⁵ Se non vi è opposizione, le disposizioni e gli atti esposti diventano vincolanti per i singoli partecipanti.

Art. 40 Decisione dell'opposizione

¹ Se non si giunge ad una conciliazione, la commissione di stima emana una decisione scritta e motivata, che dev'essere comunicata alle parti entro 30 giorni dalla trattativa orale.

² La commissione di stima può decidere essa stessa la pratica o rinviarla all'autorità precedente per un nuovo giudizio. Se essa vuol decidere, deve prima invitare a partecipare gli interessati colpiti dai mutamenti e dar loro la possibilità di pronunciarsi.

³ La commissione di stima può consultare per la sua decisione il tecnico esecutore e per la redazione un attuario esperto di diritto.

Art. 41 Opposizioni contro la stima

Le opposizioni contro la stima vengono pure trattate e decise dalla commissione di stima che applica per analogia gli articoli 39 e 40.

Art. 42 Spese della procedura d'opposizione

¹ La procedura d'opposizione è per principio gratuita. Non vengono assegnati ripetibili.

² L'opponente può essere tenuto a sopportare le spese nel caso di comportamento temerario o inteso a far perdere tempo.

Art. 43 Ricorso al Tribunale amministrativo

Sia i proprietari fondiari interessati sia l'ente responsabile dell'operazione possono ricorrere al Tribunale amministrativo entro 20 giorni dal recapito contro le decisioni della commissione di stima. La procedura di ricorso si conforma alle disposizioni della legge sul Tribunale amministrativo. ⁹

Art. 44 ¹⁰ Esclusione della procedura d'opposizione e di ricorso

¹ La procedura d'opposizione e quella di ricorso di cui all'articolo 39 sgg. non si applicano alle opposizioni contro l'elenco dei proprietari fondiari e contro il progetto d'esposizione.

² Le opposizioni contro l'elenco dei proprietari fondiari sono giudicate dal dipartimento competente.

³ Contro la decisione d'opposizione è possibile inoltrare ricorso al Tribunale amministrativo.

⁴ Le opposizioni contro il progetto d'esposizione si conformano all'articolo 44bis sgg.

5. APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Art. 44bis ¹¹ Opposizione

Contro il progetto pubblicamente esposto si può presentare opposizione al dipartimento competente entro il termine di esposizione.

Art. 44ter ¹² Legittimazione all'opposizione

È legittimato a presentare opposizione

a) chi è coinvolto dal progetto esposto e può addurre un interesse legittimo per il suo annullamento o la sua modifica;

- b) il comune interessato;
- c) le organizzazioni svizzere per la protezione dell'ambiente, per e in quanto fruiscano anche del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Art. 44quater ¹³ Elaborazione dell'opposizione e approvazione del progetto

¹ Il dipartimento competente decide in merito alle opposizioni contro il progetto e approva il progetto d'esposizione. Unitamente allo scopo della bonifica esso considera ogni richiesta rilevante, in particolare gli interessi legati alla pianificazione del territorio, alla protezione della natura e del patrimonio culturale e alla protezione dell'ambiente.

² L'approvazione del progetto è pubblicata sul Foglio Ufficiale Cantonale e secondo l'uso locale.

³ Contro la decisione del dipartimento competente è possibile inoltrare ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 44quinquies ¹⁴ Effetto dell'approvazione del progetto

¹ Una volta passata in giudicato l'approvazione del progetto esposto, per le costruzioni, gli impianti e le ulteriori misure contenutevi non occorre più alcuna licenza edilizia; l'approvazione del progetto sostituisce la licenza edilizia.

² Le modifiche del progetto d'esposizione approvato devono essere approvate dal dipartimento competente prima della realizzazione. In caso di modifiche solo di poca importanza si può rinunciare alla procedura d'esposizione.

III. Altre operazioni collettive

Art. 45 Concetto

Vanno considerate altre bonifiche fondiari collettive in particolare:

- a) le strade e i sentieri,
- b) le teleferiche,
- c) i prosciugamenti,
- d) le irrigazioni,
- e) gli acquedotti,
- f) gli approvvigionamenti d'energia elettrica,
- g) le migliorie degli alpi,
- h) i lavori per la protezione o il ripristino di terreno agricolo,
- i) i fabbricati rurali collettivi.

Art. 46 Diritto applicabile

Le norme sul raggruppamento di terreni vengono applicate per analogia alle altre operazioni effettuate entro e fuori la procedura di raggruppamento di terreni.

IV. Operazioni singole

Art. 47 Concetto e diritto applicabile

¹ Di regola le operazioni singole sono quelle eseguite da privati. Fra queste sono compresi in modo particolare i risanamenti di aziende isolate e il riassetto di stalle, la razionalizzazione di edifici e di aziende di colonizzazione, gli impianti di infrastruttura per fattorie singole nonché gli edifici rurali collettivi privati.

² Per le operazioni singole fanno stato le relative norme della Confederazione.

V. Sussidi cantonali

Art. 48 Diritto a sussidio

¹ Le operazioni sussidiate dalla Confederazione devono di regola essere sussidiate anche dal Cantone.

² Le operazioni che non sono sussidiate dalla Confederazione non vengono di regola sussidiate nemmeno dal Cantone.

Art. 49 Ammontare dei sussidi cantonali

¹ Il Cantone versa sussidi al massimo fino al 30 per cento delle spese sussidiabili, per il raggruppamento di terreni al massimo fino al 40 per cento, però almeno quei sussidi che sono necessari per la concessione dell'intero sussidio della Confederazione.

² Il Governo decide definitivamente sull'ammontare dei sussidi. Esso può vincolare le promesse di sussidio con condizioni e oneri. Nel caso di operazioni collettive esso impone al comune interessato l'onere di partecipare al sussidio del Cantone con una parte corrispondente alla sua efficienza finanziaria.

Art. 50 Fondo di bonifica fondiaria

¹ Per l'esecuzione di bonifiche fondiarie difficilmente finanziabili viene costituito un fondo di bonifica fondiaria. Da questo fondo possono inoltre essere prelevati sussidi per opere di poco costo, anche se non vengono versati sussidi ordinari.

² Il fondo di bonifica fondiaria può essere accresciuto con versamenti dal conto ordinario d'amministrazione.

³ ¹⁵ Il Cantone attribuisce al saldo del fondo un interesse conforme al mercato.

Art. 50bis ¹⁶ Indennizzo per la riduzione di terreno coltivabile

¹ In caso di destinazione ad altro scopo di terreno coltivabile il proprietario è tenuto a versare un importo di compensazione al fondo di bonifica fondiaria.

² In caso di precedente vendita, esso ammonta al tre per cento del prezzo d'acquisto, negli altri casi al tre per cento del valore corrente.

³ In casi di poca importanza e in quelli evidenti di rigore il Governo può esonerare interamente o parzialmente dall'obbligo di versare l'importo di compensazione.

⁴ L'Ufficio della bonifica e misurazione fondiaria decide in merito al risarcimento in denaro per la riduzione di terreno coltivabile.

⁵ Le presenti decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo entro 20 giorni.

Art. 51 Rimborso dei sussidi

¹ Sono da rimborsare tutti i sussidi qualora siano adempiuti i presupposti legali per il rimborso dei sussidi federali. Questo si verifica segnatamente se:

- a) i fondi o i fabbricati e gli impianti vengono sottratti alla loro destinazione,
- b) i fondi non vengono coltivati o la manutenzione di opere è insufficiente,
- c) i fabbricati vengono alienati con guadagno o rimangono per lungo tempo vuoti,
- d) non vengono adempiute le condizioni né rispettati gli oneri.

² Le norme della legislazione federale in materia di agricoltura vengono applicate a titolo complementare.

Art. 52 Sussidi rimborsati

L'aliquota dei sussidi rimborsati non pretesa dalla Confederazione va ad alimentare il fondo di bonifica fondiaria.

VI. Disposizioni finali

Art. 53 Entrata in vigore

La presente legge viene dichiarata in vigore dal Governo ¹⁷ una volta accettata dal Popolo e approvata dal Consiglio Federale. ¹⁸

Art. 54 Ordinanza dei Gran Consiglio

Il Gran Consiglio emana un'ordinanza d'esecuzione ¹⁹ e può autorizzare ²⁰ il Governo a emanare le necessarie disposizioni di attuazione.

Art. 55 Abrogazioni

Viene abrogata la legge sulle bonifiche fondiarie del 7 aprile 1957. ²¹

Art. 56 Diritto transitorio

¹ Per le bonifiche già decretate alla data d'entrata in vigore della presente legge vale il diritto precedente.

² Il dipartimento competente può:

- a) dichiarare applicabili determinate norme dei capitoli I-III di questa legge,
- b) dichiarare applicabili in tutta la loro estensione i capitoli I-III di questa legge per le bonifiche fondiari che sono state decise dai proprietari fondiari dopo il 31 dicembre 1976.

³ Gli statuti d'operazioni esistenti devono essere inviati per esame al Dipartimento dell'interno entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge.

Note finali

- 1 M 30 giu. 1980, 169; PGC 1980/81; 205 (1ª lettura); PGC 1980/81, 449, 456 (2ª lettura)
- 2 Testo giusta revisione tramite art. 1 cif. 20 della legge sull'adeguamento di leggi all'art. 6 cif. 1 CEDU e art. 98a OG
- 3 RS 910.1
- 4 CSC 801.100
- 5 Vedi CSC 370.100 (Legge sul Tribunale amministrativo)
- 6 CSC 801.100
- 7 Testo giusta decreto popolare del 6 giugno 1993; M 15 dic. 1992, 761; PGC 1992/93, 900; messo in vigore il 1º lug. 1993 con DG 15 giu. 1993
- 8 Testo giusta decreto popolare del 6 giugno 1993; M 15 dic. 1992, 761; PGC 1992/93, 900; messo in vigore il 1º lug. 1993 con DG 15 giu. 1993
- 9 CSC 370.100
- 10 Testo giusta decreto popolare del 6 giu. 1993; vedi nota all'art. 38 lett. a) e b)
- 11 Testo giusta decreto popolare del 6 giu. 1993; vedi nota all'art. 38 lett. a) e b)
- 12 Testo giusta decreto popolare del 6 giu. 1993; vedi nota all'art. 38 lett. a) e b)
- 13 Testo giusta decreto popolare del 6 giu. 1993; vedi nota all'art. 38 lett. a) e b)
- 14 Testo giusta decreto popolare del 6 giu. 1993; vedi nota all'art. 38 lett. a) e b).
- 15 Introduzione giusta art. 104 cif. 3 della legge stradale, CSC 807.100
- 16 Introdotto giusta decreto popolare del 6 giu. 1993; messo in vigore il 1º gennaio 1994 con DG 15 giu. 1993
- 17 Approvata dal Consiglio Federale il 3 giugno 1981
- 18 Con DG 15 giu. 1981, dichiarata in vigore il 1º lug. 1981
- 19 CSC 915.110
- 20 Vedi art. 43 dell'ordinanza d'esecuzione
- 21 PDG, 605 e le modifiche secondo l'indice